

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(approvate con deliberazione di C.C. n. 25 del 12/07/2005)

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale.

La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.

Sono di competenza del Comune la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 447/1995.

La zonizzazione acustica è redatta in scala 1:5.000 su base cartografica del Comune e suddivide il territorio comunale in zone individuate sulla base della destinazione d'uso del territorio, in ottemperanza alla Legge 447/95 per le quali valgono i valori limite riportati nelle Tabelle B e C dell'allegato al D.P.C.M. 14/12/1997.

#### Art. 2- Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A, dell'allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b. individuare le necessità di Piani di Risanamento acustico di cui all'art.7 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma lettera a), ultimo periodo della legge 26 ottobre 1995, n.447;
- c. consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d. costituire supporto all'azione amministrativa dell'Amministrazione Comunale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

#### Art. 3 -Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nel contesto della gestione del territorio del Comune di Collecchio, i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge quadro n.447/95.

A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata alla salvaguardia dei limiti di comfort acustico prescritti dalla legge 26 ottobre 1995, n.447, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dai D.P.C.M. di attuazione della legge predetta, con le successive modifiche e integrazioni e dalla normativa della Regione Emilia-Romagna, quali la L.R. n.15/2001 ed i relativi provvedimenti attuativi e di indirizzo.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata ai sensi della L.R. n.15/2001

**Art. 4 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica**

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisione in caso di sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni bisogna inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale. Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997. L'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi è integrata dalla Zonizzazione acustica interna, sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di emanazione di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale.

**CAPO II – INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTO AI LIMITI DI ZONA****Art. 5 - Piani di risanamento delle imprese**

Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del *regolamento (CEE) n. 1836/93* del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

**CAPO III – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI****Art. 6 -Piani urbanistici attuativi**

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la **"Documentazione di Impatto Acustico"** o la **"Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ....).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

L'assenza della **"Documentazione di Impatto Acustico"** o la **"Documentazione Previsionale del Clima Acustico"**, è causa di improcedibilità della domanda

### **Art. 7 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto**

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

### **Art. 8 –Disposizioni in materia di impatto acustico**

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta, nel caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLgs 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve inoltre essere prodotta ed allegata alle domande per il rilascio di:

- a. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c. qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;

- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h)

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Salvo successive modificazioni e/o integrazioni, i criteri con cui redigere la documentazione di impatto o di clima acustico sono quelli definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 673 del 14/04/2004.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

#### **Art. 9 - Sanzioni.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
- b) pagamento di una somma da 1.549 Euro a 15.493 Euro per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
- c) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.